



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Tributi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **19**

Del **13/03/2023**

OGGETTO:

Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe e delle riduzioni per l'esercizio 2023 - I.E.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **tredici** del mese di **marzo** alle ore **19,00** in Fano nella sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione della Presidente del Consiglio, previ avvisi notificati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1)	BORIONI Filippo-Maria	Si	14)	MAZZANTI Tommaso	Si
2)	CARBONI Edoardo	Si	15)	NICOLELLI Enrico	Si
3)	CECCHETELLI Carla	Si	16)	PAGNETTI Mirco	Si
4)	CIPRIANI Enrico	Si	17)	PANARONI Francesco	Si
5)	CLINI Giovanni Alessandro	Si	18)	PEDINI Giampiero	No
6)	FONTANA Giovanni	Si	19)	PERINI Federico	Si
7)	FUMANTE Enrico	Si	20)	PIERPAOLI Giuseppe	Si
8)	GIACOMONI Agnese	No	21)	SCOPELLITI Carmelo-Luigi	Si
9)	ILARI Gianluca	No	22)	SERFILIPPI Luca	Si
10)	LUCIOLI Stefano	Si	23)	SERI Massimo	Si
11)	LUZI Carla	Si	24)	TARSI Lucia	Si
12)	MAGRINI Marianna	No	25)	VALORI Piero	Si
13)	MARCHEGIANI Stefano	Si			

Presenti: **21** Assenti: **4**

Hanno giustificato l'assenza i Signori: **GIACOMONI Agnese MAGRINI Marianna**

CECCHETELLI CARLA, Presidente del Consiglio Comunale riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale **MORGANTI STEFANO**

Vengono nominati scrutatori i signori: **CLINI GIOVANNI ALESSANDRO, CIPRIANI ENRICO, TARSI LUCIA**.

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe e delle riduzioni per l'esercizio 2023 - I.E.

**Dopo l'appello nominale sono entrati i consiglieri Pedini e Ilari.
Sono presenti n. 23 consiglieri.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della L. n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 3, comma 5-sexiesdecies del D.L. 228/2021 come modificato dalla legge di conversione 25 Febbraio 2022, n. 15, che prevede:*Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del Decreto 13 dicembre 2022 del Ministero dell'Interno al 31 marzo 2023.*
- l'art.3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni, dalla Legge 25 Febbraio 2022 come aggiunto dall'articolo 43, comma 11 del D.L. 50/2022 (cd "Aiuti"), che prevede: *"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".*

Rilevato anche che :

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n.129 del 29.06.2021 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto “APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). - I.E.”;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Richiamate i seguenti provvedimenti ARERA:

- Deliberazione n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- Deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 di ARERA con cui è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”

- Determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 di ARERA con cui sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"

Richiamato in particolare l'art. 6 della Deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano stesso debba essere validato dall'ETC (Ente territorialmente competente) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente (E.T.C.) abbia assunto le pertinenti determinazioni prevedendo peraltro che fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che, come specificato anche da IFEL sul procedimento di approvazione del PEF, "le pertinenti determinazioni" dell'ETC corrispondono alla necessaria ed usuale "approvazione" del PEF in sede locale;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 30.05.2022 avente ad oggetto "PRESA D'ATTO PEF TARI 2022-2025 VALIDATO ED APPROVATO DA ATA 1 MARCHE NORD NELLE MORE DELLA DEFINITIVA APPROVAZIONE DA PARTE DI ARERA";

Visti:

- il comma 654 dell'articolo 1 della L. 147/13 che prevede "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- il comma 683 del citato articolo 1 della L. 147/13 che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio rifiuti per l'anno medesimo;

Richiamata la Deliberazione G.M. n. 25 del 27/01/2023 di approvazione e determinazione per l'annualità 2023 dell'avanzo di amministrazione presunto alla fine dell'esercizio 2022;

Atteso che con nota con prot. 14525 del 09/02/2023 è stata comunicata al gestore del servizio Aset, la quota vincolata ai fini TARI dell'avanzo di amministrazione presunto alla fine dell'esercizio 2022 pari a €. 550.000,00 (al lordo della quota che finanzia il conguaglio di 1/3 di cui all'articolo 107, comma 5 del D.L. 18/2020 pari a €. 103.870,00) ai fini della riduzione indifferenziata delle tariffe TARI per l'anno 2023.

Vista la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non

domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità, predisposta dal gestore del servizio ASET spa ed inviata con nota P.G. n.15628 del 14/02/2023 (Allegato 1), e rilevata la congruenza delle tariffe in relazione al Piano Finanziario di cui al punto precedente;

Preso atto che l'applicazione dell'avanzo di amministrazione ha consentito di neutralizzare gli aumenti tariffari determinati dall'incremento del PEF previsto per l'anno 2023, sia per quanto riguarda le utenze domestiche che le utenze non domestiche e precisamente un decremento medio del 1,10% sulle tariffe delle utenze non domestiche e un incremento medio dello 0,17% sulle tariffe per le utenze domestiche.

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune al netto delle riduzioni va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

Richiamata la nota del 01.02.2022 con la quale l'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino comunica che per l'anno 2022 la misura del TEFA è confermata al 5%”;

Attestato:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;
- che in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n.15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, ed in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione, il Responsabile del Servizio Finanziario con la sottoscrizione digitale del parere di regolarità tecnica sul presente atto si attesta, ai sensi degli artt.46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazione di conflitti di interesse;

Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla sopra indicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”:

- a) Parere di regolarità tecnica della Dirigente dei Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Mantoni in data 20.02.2023, favorevole;
- b) Parere di regolarità contabile da parte della Dirigente dei Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Mantoni in data 20.02.2023, favorevole;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 con verbale n. 4 del 21.02.2023;

Visto il parere espresso dalla IV° Commissione Consiliare con Verbale n. 6 del 09.03.2023.

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 23

VOTANTI: 23

VOTI FAVOREVOLI: 15

VOTI CONTRARI: 8 (Fontana, Panaroni, Mazzanti, Serfilippi, Ilari, Scopelliti, Tarsi, Pierpaoli)

ASTENUTI: 0

DELIBERA

1) di **APPROVARE** le tariffe relative alla Tassa sui rifiuti - TARI – per l'anno 2023 come da prospetto inviato dal gestore Aset con nota P.G. n.15628 del 14/02/2023 allegato alla presente deliberazione (Allegato 1);

2) di **DARE ATTO** che sull'importo del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia;

3) di **DEMANDARE** all'Ufficio Tributi di provvedere alla trasmissione telematica della presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle finanze nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale ai fini della pubblicazione avente valore di pubblicità costitutiva, entro il termine del 14 Ottobre 2023 ai sensi dell'art.13, commi 15 e 15-ter del D.L. n. 201/2011;

4) di **DARE ATTO** che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs.02.07.2010 n.104, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R.24.11.1971, n.1199.

Inoltre mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 23

VOTANTI: 23

VOTI FAVOREVOLI: 15

VOTI CONTRARI: 8 (Fontana, Panaroni, Mazzanti, Serfilippi, Ilari, Scopelliti, Tarsi, Pierpaoli)

ASTENUTI: 0

DELIBERA

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

La Presidente
Cecchetelli Carla
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
Morganti Stefano
F.to digitalmente

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **19** del **13/03/2023** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 14/03/2023

L'incaricato dell'ufficio segreteria
RAFFAELLA PORTINARI GLORI
